



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 24/27 DEL 13.07.2023

Oggetto: Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025. Sostituzione dell'articolo 20 e del comma 2 dell'articolo 25.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato dal Presidente in materia di protezione civile, richiama la legge n. 353 del 21 novembre 2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), che all'art. 3, comma 3, lett. f), prevede la redazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l'innescio di incendi e a disciplinare l'uso del fuoco per l'intero anno solare.

L'Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/53 del 4 maggio 2023 sono state approvate le Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025.

L'Assessore fa presente che in relazione alle modifiche introdotte all'art. 20 "Linee e cabine elettriche" delle prescrizioni, rispetto al precedente testo contenuto nell'art. 16 delle prescrizioni 2022, e-distribuzione SpA ha proposto, in via cautelativa, ricorso al TAR e presentato istanza in autotutela, ex art. 21-quinquies e 21-octies della legge n. 241/1990, al fine di ottenere l'annullamento e la revoca dell'art. 20: in particolare l'attuale testo dell'articolo contestato imporrebbe nuovi obblighi in capo alla Società, tra cui, la ripulitura o inertizzazione della fascia circostante a tutte le cabine elettriche e la predisposizione di un piano di manutenzione idoneo a individuare e rimuovere il degrado delle linee elettriche e dei relativi sostegni.

L'Assessore evidenzia che sull'argomento si è sviluppata un'intensa e proficua interlocuzione fra Enel Distribuzione, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, la Protezione Civile e l'Avvocatura regionale per concordare, nel pieno rispetto della legge nazionale n. 353 del 21 novembre 2000, della L.R. n. 8 del 27 aprile 2016 e delle rispettive prerogative, la nuova formulazione dell'articolo 20 delle Prescrizioni regionali antincendio vigenti.

L'Assessore pertanto, a conclusione del confronto tecnico tra le parti, propone la modifica dell'art. 20 delle Prescrizioni regionali antincendio, con la reintroduzione del testo relativo all'anno 2022 e prevedendo la predisposizione da parte della Società di un piano di manutenzione relativo al rischio incendio, da predisporre e trasmettere alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno e da attuare entro il 1° giugno.



L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, inoltre, considerato l'andamento meteorologico e i conseguenti ritardi per l'esecuzione delle attività preventive di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 24 delle prescrizioni, ritiene che gli Ispettorati forestali competenti possano valutare, sulla base delle condizioni locali, una proroga dei termini previsti, anche oltre la data del 30 giugno prevista dal comma 2 dell'articolo 25 delle medesime Prescrizioni.

Propone pertanto di stabilire il 20 luglio quale termine massimo della proroga di cui al succitato comma 2 dell'articolo 25.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato dal Presidente in materia di protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione Civile e del Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sulla proposta in esame

DELIBERA

di apportare alle "Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025", approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/53 del 4 maggio 2023, le seguenti modifiche:

- l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 20
(Linee e cabine elettriche)

- 1) Al fine di evitare il pericolo, anche potenziale, di innesco, i proprietari e i gestori di elettrodotti devono:
 - a) entro il 1° giugno eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per l'alta e la media tensione e di 1 metro per la bassa tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 7;
 - b) entro il 1° giugno sgomberare dalle ramaglie le aree sottoposte ai tagli di cui alla precedente lett. a).
- 2) I proprietari dei terreni devono consentire l'accesso ai loro fondi per l'esecuzione dei lavori richiesti dal proprietario o gestore delle linee elettriche. Nei casi in cui i proprietari dei terreni



non consentano l'accesso ai fondi per l'esecuzione dei lavori, i gestori degli elettrodotti formuleranno richiesta mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e, qualora entro 15 giorni dalla richiesta i proprietari confermino il diniego o non forniscano riscontro, i gestori medesimi devono segnalare il fatto al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e avvisare i proprietari dei terreni i quali avranno l'onere di adempiere alle prescrizioni antincendio di cui al precedente comma 1, precisando le modalità e previa richiesta di messa in sicurezza dell'elettrodotto.

- 3) Al fine di migliorare il graduale perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 nel rispetto dei necessari tempi di ottemperanza, i proprietari e i gestori di elettrodotti trasmettono il piano di manutenzione con riferimento al rischio incendio entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Regione Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente e alle Direzioni generali della Protezione Civile e del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale. Detto piano dovrà essere attuato entro il 1° giugno e dovrà essere orientato alla riduzione del pericolo anche potenziale di innesco di incendi e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà fare riferimento ad interventi di contenimento e risoluzione di anomalie volti a prevenire rotture dei conduttori, cadute di materiale fuso o incandescente, inneschi alla vegetazione secca se presente alla base di cabine a palo o in muratura alimentate da linee aeree in conduttori nudi.”;
- il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
“2) La proroga non può superare la data del 20 luglio.”

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Vicepresidente

Giuseppe Fasolino